



## ***Procura Generale della Repubblica*** ***presso la Corte di Appello di SALERNO***

---

**DOCUMENTO INFORMATIVO SUL TIROCINIO EX ART. 73 D.L. 69/2013 CONV. NELLA L. 98/2013 IN AFFIANCAMENTO A MAGISTRATI DELLA PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO.**

Si informa che è stata avviata presso questa Procura Generale della Repubblica la procedura per la selezione di tirocinanti per progetti formativi presso gli uffici giudiziari (art. 73 del d.l. 69/2013 conv. nella legge 9 agosto 2013 n. 98), modificato dall'art.50 del d.l. n.90/2014 (conv. nella legge 11 agosto 2014 n. 114) della durata di 18 mesi destinati a laureati in giurisprudenza e che verranno attivati, con verosimile decorrenza dal mese di gennaio 2016 n. 4 tirocini formativi.

### **REQUISITI PER PARTECIPARE**

La formazione è riservata a coloro i quali contestualmente:

- sono laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- sono in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza);
- abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, o un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- non abbiano compiuto trenta anni di età;

### **MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLO STAGE ED OBBLIGHI AD ESSO CONSEGUENTI**

Il periodo di formazione teorico-pratico presso la Procura Generale della Repubblica sarà della durata complessiva di diciotto mesi;

durante lo stage gli ammessi non possono esercitare attività professionali innanzi al Tribunale di Salerno, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti del procedimento che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo stage) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale;

per espressa previsione dell'art.73 comma 8 del dl. 21.6.2013 n.69 (convertito dalla legge 9.8.2013 n.98), *"lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi"*;



spetta esclusivamente al Ministero della Giustizia di determinare, ai sensi dell'art.73 commi 8 bis e ter del d.l. 21.6.2013 n.69 (conv. nella legge 9.8.2013 n.98) come modificato dall'art.50 bis del d.l. n.90 del 2014 (conv. nella legge n.114 del 2014) modalità, importo e limiti dell'eventuale attribuzione di borse di studio agli ammessi allo stage;

lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore Generale, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario;

lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione, assicurando comunque una presenza presso l'Ufficio di almeno 900 ore annue. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

L'attività degli ammessi allo stage si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore a cui sono affidati e nel rispetto degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni e alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, con obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività e astenersi dalla deposizione testimoniale.

Gli stagisti sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro specificatamente dedicati e organizzati con scadenza almeno semestrale secondo programmi che sono indicati per la formazione decentrata da parte della Scuola Superiore della Magistratura.

## **ESITO DELLO STAGE**

Il magistrato formatore, al termine dello stage, redige una relazione sull'esito del periodo di formazione e la trasmette al capo dell'ufficio.

### **L'ESITO POSITIVO DELLO STAGE**

È VALUTATO per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n.398.

COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA a parità di merito, a norma dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della giustizia, dall'amministrazione della giustizia amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito.



COSTITUISCE TITOLO DI PREFERENZA per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario.

COSTITUISCE TITOLO PER L'ACCESSO al concorso per magistrato ordinario, a norma dell'articolo 2 del decreto legislativo 5 aprile 2006. n.160, e successive modificazioni.

**IL MAGISTRATO COORDINATORE DEI TIROCINI E' IL DOTT. ALDO DE CHIARA , AVVOCATO GENERALE.**

#### **MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

La domanda per la partecipazione allo stage deve essere presentata esclusivamente utilizzando il relativo modulo reperibile sul sito del Ministero della Giustizia, fermo restando che saranno ammissibili domande non conformi al modulo, purché contenenti tutti i dati necessari relativamente all'identità personale dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza) e al possesso dei requisiti richiesti dall'art.73 co. 1 legge n.98/2013.

Ogni domanda dovrà essere sottoscritta e corredata della documentazione comprovante il possesso dei detti requisiti, anche a norma degli art. 46 e 47 DPR 28/12/2000 n.445, e andrà consegnata presso la Segreteria Affari Generali e Personale Amministrativo, 4° piano stanza n. 433, ufficio al quale si potrà richiedere qualsiasi ulteriore informazione anche telefonicamente al numero 0895645490.

**Verranno a tal fine prese in considerazione le domande già pervenute e quelle altre che saranno presentate entro le ore 14,00 del giorno 01 dicembre 2015.**

Sarà formata apposita graduatoria, destinata ad essere utilizzata anche nell'ipotesi in cui venissero attivati ulteriori tirocini nel corso dell'anno 2016.

#### **CRITERIO DI VALUTAZIONE IN PRESENZA DI UN NUMERO DI ASPIRANTI SUPERIORE A QUELLI AMMISSIBILI ALLO STAGE**

Quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti sopra indicati si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica.

A parità dei requisiti previsti dal primo periodo, si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.

Ai richiedenti verrà data comunicazione della data di convocazione.

Salerno, 12 NOV 2015

Il Procuratore Generale  
Lucio di Pietro  
